



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 12/12/2022, n° 31

OGGETTO: Bozza di parere al DDL 138 del 16/11/2022 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)” e ai successivi emendamenti pervenuti in data 09/12/2022 prot. 2022-1441506

L’anno duemilaventidue, addì 12 del mese di dicembre, alle ore 10.00, in forma mista (parte dei Consiglieri in presenza presso **la Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Genova**, Largo Eros Lanfranco 1 e parte in videoconferenza, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento interno del CAL) si è adunato in seduta di prima convocazione, il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede il Presidente Pierangelo Olivieri

Partecipa in qualità di Segretario: Pierluigi Vinai

Sono presenti all’esame della pratica n. 28 Consiglieri.

Nominativo	Carica	Presente	Assente	Delega
BARDINI MIRKO	Sindaco Comune di Montebruno (GE)	X		
BIASI ARMANDO	Sindaco Comune di Vallecrosia (IM)	X		PIARDI MARILENA
BUCCI MARCO	Sindaco Città Metropolitana Genova	X		SENAREGA FRANCO
BUCCI MARCO	Sindaco Comune di Genova	X		MASCIA MARIO
BUCCI MARCO	Presidente ANCI Liguria	X		FRANCESCHI SIMONE
BUCCI MARCO	Presidente ANCI Liguria	X		FERRARA ALESSANDRA
CAMIOLO PINO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Imperia	X		
CAMPODONICO MENTORE	Presidente Consiglio Comunale Comune di Rapallo (GE)	X		
CASSIBBA CARMELO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Genova	X		
DISTILO DIEGO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Albenga (SV)	X		
GALLIANO DANIELE	Sindaco di Bormida (SV)	X		
GANDOLFO CARLO	Sindaco di Recco (GE)	X		
IL GRANDE ALESSANDRO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Sanremo (IM)	X		
LAMBERTINI PAOLO	Sindaco di Cairo Montenotte (SV)	X		
LIROSI FRANCESCO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Savona	X		
MANGIANTE GIAN ALBERTO	Sindaco di Lavagna (GE)	X		PIAZZE ENRICO
OLIVARI FRANCESCO	Sindaco di Camogli (GE)	X		
OLIVERI GIOVANNI	Sindaco Campoligure (GE)	X		
OLIVERI ROSA	Sindaco di Ronco Scrivia (GE)	X		
OLIVIERI PIERANGELO	Presidente Provincia Savona	X		
PAGANINI MONICA	Sindaco Comune di Arcola (SP)	X		
PERACCHINI PIERLUIGI	Sindaco Comune della Spezia	X		FRASCATORE MARCO
PERACCHINI PIERLUIGI	Presidente Provincia della Spezia	X		PONZANELLI LUCA
PISCOPO SALVATORE	Presidente Consiglio Comunale Comune di La Spezia		X	
RAMPI CARLO	Presidente Consiglio Comunale Comune di Sarzana (SP)	X		
RUSSO MARCO	Sindaco Comune di Savona	X		PASQUALI BARBARA
SASSO MANUELA	Sindaco Comune di Molini di Triora (IM)	X		
SCAJOLA CLAUDIO	Sindaco Comune di Imperia	X		VASSALLO SIMONE
SCAJOLA CLAUDIO	Presidente Provincia di Imperia	X		
SCAMPELLI MARIO	Sindaco Comune di Calice al Cornoviglio (SP)		X	

- Vista la L.R. n.1/2011; e ss.mm.ii.
- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Visto il decreto n.4 del 01/12/2020 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n. 1/2011.
- Visto l'art. 3, comma 6 bis l.r. 1/2011, ai sensi del quale, a partire dalla terza assenza consecutiva, ancorché giustificata, i componenti del Consiglio che non abbiano attribuito la delega ai sensi del comma 6 non sono computati entro il limite massimo di un decimo dei componenti del Consiglio stesso, per fissare il numero legale per la validità delle relative sedute;
- Considerato che, nessun Consigliere si trova nella situazione di cui al punto sopra, il numero dei Componenti computati ai fini del calcolo del quorum per la seduta odierna è pari a 30;
- Premesso che il Regolamento interno del Cal prevede oltre allo svolgimento delle sedute in presenza, anche lo svolgimento delle stesse in videoconferenza o teleconferenza e in forma mista (parte dei consiglieri in presenza parte in videoconferenza/teleconferenza)
- Considerato che il Cal, istituito con normativa regionale, deve esprimere il parere su provvedimenti legislativi propedeutici allo svolgimento istituzionale del Consiglio Regionale della Liguria.
- Visto la convocazione con l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 29/11/2022 prot. 120/2022 e che in tale o.d.g. è iscritta al n. 2) l'espressione del parere relativo alla proposta sopraindicata;
- Sentito il Presidente

Delibera di formulare in parere in ordine al sopraindicato disegno di legge.

Il Disegno di Legge n. 138 del 16 novembre 2022 recante "Disposizioni collegate alla Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)" contiene una serie di disposizioni finalizzate all'aggiornamento ed adeguamento del quadro normativo regionale alle modificazioni introdotte dalla normativa nazionale oltre che la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e delle funzioni al fine di incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa.

- **Art 1 (Supporto regionale all'esercizio associato delle funzioni comunali)** con il presente articolo la Regione intende fornire sostegno ai Comuni, specie a quelli di piccole dimensioni, tramite la concessione di contributi per la gestione associata delle funzioni comunali, non solo nella forma delle Unioni di Comuni, ma anche a favore degli Enti che stipulano convenzioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni al di fuori delle Unioni. Tale contributo regionale, fissato a 100.000,00 euro per l'esercizio del 2023 è quindi finalizzato ad incrementare la qualità dei servizi prestati al cittadino e consentirà di ottenere la rideterminazione del contributo ministeriale annuale a favore delle Unioni dei Comuni.
- **Art 2 (Modifiche all'articolo 36 comma 4, della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)**

In ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la modifica del comma 4 dell'articolo 36, della l.r. 29/1994 - come modificato dall'art. 20 della l.r. 7/2022 - prevede negli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano con il metodo della tele narcosi, il supporto e la supervisione del servizio veterinario pubblico. Si chiede quindi di inserire all'interno dell'art. 36 della l.r. 29/1994 il seguente testo *"nonché alla valutazione dell'animale prima e dopo il trattamento farmacologico.*

- Art. 3 (Modifiche alla legge regionale legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)

In ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, si riformulano gli artt. 47 bis e 47 ter della l.r. 36/97 come modificati, rispettivamente dagli artt. 15 e 16 della l.r. 7/2022, al fine di chiarire che le limitazioni ivi stabilite dagli artt **47 bis** e **47 ter** si applicano ai Comuni che non provvedono all'adozione del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (PSI) nei termini previsti dall'art. 23 quater della l.r. 36/1997. Nello specifico si chiede di sostituire il **comma 2 bis dell'art 47 bis** con un testo conforme alla l.r. 13/2014 per cui ai Comuni che non adottino il PSI nei termini previsti dall'art 23 quater e che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2023, non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia.

Viene sostituito inoltre il comma 1 dell'**art. 47 ter** riguardante le limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni corredato da disciplina paesistica di livello puntuale, per cui ai Comuni che non adottino il PSI nei termini previsti dall'art 23 quater e che non abbiano adottato il PUC entro il 31 dicembre 2023, non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia.

- Art 4 (Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi regionali per la promozione di sistemi integrati di sicurezza)

In ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con il Governo, l'articolo sopprime il riferimento contenuto nell'art. 6 della l.r. 28/2004 vengono esclusi i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica - territorialmente competenti - nella valutazione ed ammissione al finanziamento regionale dei progetti integrati per la sicurezza in quanto trattasi di organi statali. Tuttavia, anche se non esplicitato nel testo di modifica alla norma regionale (art 6 della l.r.28/2004), resta la possibilità dettata dalla normativa nazionale (art. 3 del d.l. 14/2017 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) di stipulare accordi singoli. L'art. 4 del DDL in oggetto, modifica altresì l'art. 7 comma 1 lett. b) della l.r. 28/2004, ampliando il novero degli enti no profit che possono proporre ai Comuni progetti integrati per la sicurezza, comprendendo tutti gli enti appartenenti al Terzo Settore, regolarmente iscritti nel relativo Registro regionale o nazionale, e non solo le associazioni di volontariato.

- Art 5 (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)))

Il comma 1 dell'art. 5 del DDL in oggetto riformulando l'art. 3 della l.r. 39/2007, modifica la disciplina dei Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) meglio definendo le caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria e/o conservativa di grandi opere infrastrutturali che possono comportare svantaggi per la popolazione

direttamente interessata, estendendo l'applicazione di tali programmi agli immobili residenziali o ospitanti attività economico produttive interessate anche temporaneamente dai cantieri per i quali è necessaria l'adozione di misure non compensabili tramite le forme di indennizzo previste dal DPR n. 327 del 2021. Viene altresì stabilito, attraverso le modifiche all'art 6 bis comma 1 della l.r. 39/2007 - apportate dall'art. 5 comma 3 del DDL in oggetto - che l'ambito di applicazione delle tutele sia esteso anche a favore di cittadini che, seppur non interferiti, risultino fortemente svantaggiati dalla realizzazione delle opere di cui alla legge 39/2007.

Viene altresì chiarito che le Linee Guida P.R.I.S. approvate con delibera della Giunta regionale n. 1117 del 23/12/2020, restino in vigore fino all'approvazione delle nuove da parte della Giunta.

- **Art 6 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale))**

L'articolo reca una modifica meramente formale dell'articolo 19 della l.r. 31/2008 in materia di polizia locale nel dettaglio vengono soppresse le parole "così come modificato dall'art 31 della presente legge" visto che l'art 31 è stato soppresso.

- **Art 7 (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))**

L'articolo 7 del DDL in oggetto ha l'obiettivo di armonizzare la disciplina regionale in considerazione dell'abrogazione della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) ad opera dell'articolo 17 del DDL in questione, ricollocando all'interno della l.r. 2/2012, con l'inserimento dell'art 10 bis (Garanzie prestate dalla Regione), per il quale la Regione può concedere, mediante legge, garanzie fidejussorie, principali o sussidiarie a favore di enti o altri soggetti. In relazione a ciascuna fidejussione concessa la legge deve indicare i beneficiari, il capitale garantito, la durata, l'obbligazione specifica o generica per la quale è stata concessa, nonché la copertura finanziaria della relativa quota di rischio.

- **Art 8 (Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori degli utenti))** Il comma 1 lettera a) dell'art. 7 del DDL 138/22 modifica l'art. 2 inerente "*l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti*" della l.r. 6/2012 inserendo al comma 3 la nuova lettera d) *bis*, prevedendo, espressamente che ai fini dell'iscrizione dell'associazione dei consumatori nell'elenco regionale, i rappresentanti legali della stessa non devono aver subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima e non devono rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi, in qualsiasi forma costituite, operanti negli stessi settori di attività dell'associazione. Viene quindi aggiornata la normativa regionale dedicata alla tutela dei consumatori e degli utenti rispetto alla disciplina nazionale prevista all'art. 137 del Codice del consumo (D. Lgs. 206/2005). E' modificata anche la lettera b) del comma 6 dell'art. 2 dove si chiede che sia tenuto un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente. Viene altresì stabilito che Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti - disciplinata dall'articolo 4 della l.r. 6/2012 – resta in carica per l'intera legislatura.

- **Art 9 (Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012 n. 12 (Testo unico sulla disciplina delle attività estrattive))**

L'art. 9 reca diverse modificazioni alla disciplina regionale in materia di attività estrattiva, alcune di carattere formale o determinate dalla necessità di adeguamento normativo, altre finalizzate a meglio specificare la disciplina concernente l'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività estrattiva. Al fine di semplificare e razionalizzare la disciplina delle autorizzazioni rilasciate in materia, il comma 2 del DDL 138/2022 sostituisce la rubrica dell'articolo 8, rinominata in "Autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività estrattiva", per rendere più evidente la distinzione tra l'autorizzazione regionale all'attività estrattiva in senso stretto ed il provvedimento di competenza del SUAP previsto dal successivo articolo 11 rilasciato all'esito della conferenza dei servizi. Viene altresì prevista l'abrogazione dei commi 4 e

5 dell'articolo 8 della l.r. 12/12 anche in considerazione del fatto che, per quel che riguarda la modalità di presentazione telematica delle istanze al SUAP, la stessa è disciplinata dalla normativa nazionale di riferimento.

L'art 9 del DDL 138/2022 riformula il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 12/12 inerente il procedimento di trasferimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva per migliorarne la lettura e la chiarezza espositiva.

Il comma 3 specifica che l'oggetto ed il contenuto dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 sono afferenti al titolo autorizzativo regionale di competenza del Servizio Cave ed Attività Estrattive.

Il comma 4 modifica l'articolo 11 relativamente al procedimento di rilascio del provvedimento autorizzativo unico di competenza del SUAP comprensivo di ogni titolo abilitativo di competenza delle amministrazioni coinvolte. Con l'inserimento del nuovo comma 5 bis si prevede inoltre che il rinnovo, il riesame, il controllo dei titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico emesso dal SUAP ai sensi del medesimo articolo 11, nonché le eventuali sanzioni in materia, avvengano con le modalità previste dalle disposizioni contenute nelle rispettive leggi di settore. Difatti, la verifica sui singoli titoli autorizzativi compresi nel provvedimento unico, per sua intrinseca natura, presuppone la necessaria conoscenza tecnica degli specifici enti coinvolti nel procedimento.

- **L'Art 10 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))** L'articolo in oggetto apporta alcune modifiche alla legge regionale 33/2013 recante la disciplina regionale relativa al sistema di trasporto pubblico regionale e locale e al piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT). Tra le finalità perseguite si evidenzia: l'adeguamento alla disciplina nazionale contenuta nel recente d.lgs. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), l'efficientamento delle linee di azione regionali in tema di mobilità ciclistica prevedendo l'inserimento del relativo Piano all'interno del PRIIMT. Le modifiche hanno l'ulteriore finalità di semplificazione amministrativa relativamente alle procedure di adozione e monitoraggio del PRIIMT.

Il comma 1 dell'art. 10 del DDL in questione inserisce, dopo il comma 9 dell'articolo 14 della l.r. 33/2013, i nuovi commi **9 bis e 9 ter**. L'art **9 bis** disciplina l'obbligo, a carico degli Enti di governo e degli Enti affidanti, di trasmettere alla Regione, **entro il 31 marzo** di ciascun anno, l'attestazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 della Legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) del quale le RSO devono trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno apposita comunicazione all'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 293 del 12 ottobre 2022, disponendo altresì **all'art 9 ter** che in caso di mancato adempimento, sia prevista la sospensione dell'erogazione dei contributi pubblici in materia di trasporto pubblico locale.

Il comma 2 del DDL 138 reca alcune modificazioni dell'articolo **29 bis** - *finalità e contenuti del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti* – inserendo

- al comma 1 che il Piano della Mobilità Ciclistica Ligure, redatto ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), costituisce parte integrante del PRIIMT.
- al comma 3) Il PRIIMT si compone: dopo la lettera c) è inserita la lettera
- **c bis**) della individuazione degli interventi che siano in possesso delle seguenti caratteristiche:
 - opere già oggetto di finanziamento
 - opere previste nel PNRR

- opere commissariate per le quali sono stati nominati i Commissari straordinari, ai sensi del d.l. 18 aprile 2019 n. 32 – Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici – convertito in legge 14 giugno 2019 n. 55.
- dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis nel quale si evidenzia che le Previsioni del piano relative agli interventi in possesso **di almeno una delle caratteristiche di cui al comma 3 lettera c bis), prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e vincolano quindi la pianificazione territoriale di livello comunale con effetto di integrazione della stessa, e in caso contrario, di prevalenza su di essa. Per cui gli interventi individuati nel comma 3 lettera c bis) individuati nel PRIIMT sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono anche una variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti.**
- **All'art. 29 ter** della l.r. 33/2013 – *Procedimento di formazione del PRIIMT* - sono invece apportate le seguenti modifiche, inserendo:
 - prima del comma 1, viene inserito il nuovo comma 01, ai sensi del quale la Giunta regionale approva il documento contenente gli indirizzi previsionali del PRIIMT, da pubblicarsi sul BURL, rispetto al quale chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente nel termine di sessanta giorni consecutivi.
 - Il comma 1 viene quindi modificato, per cui la nuova fase di consultazione pubblica disciplinata dallo stesso comma è rivolta all'analisi dei soli aspetti trasportistici, differenziandola, anche temporalmente, rispetto alla consultazione pubblica prevista ai sensi della l.r. 32/2012 in tema di VAS. In questo modo si vuole operare una netta distinzione tra la procedura di formazione del PRIIMT, in relazione ai suoi contenuti trasportistici e la procedura di VAS orientata invece all'analisi delle ricadute ambientali che le previsioni del PRIIMT potranno avere sul territorio. La presenza quindi del comma 01 è riservata alla sola analisi degli aspetti trasportistici.
 - Il comma 2 viene modificato in funzione del fatto che con la modifica del comma 1, viene completamente eliminata la *previa informativa alla competente Commissione consiliare* e quindi **non si deve tener più conto degli esiti della fase di consultazione effettuata sul rapporto preliminare da sottoporre alla Commissione Consiliare.**
 - Il comma 3 viene sostituito nel testo per cui al PRIIMT approvato dalla Giunta regionale è data pubblicità ai sensi della procedura della VAS.
 - Il comma 8 stabilisce il termine di validità decennale del PRIIMT che resta in vigore fino all'approvazione del successivo.
 - L'art 29 quater della l.r. 33/2013 prevedendo che l'attuazione del PRIIMT sia demandata agli atti di indirizzo e di programmazione di settore assunti dalla Giunta nell'ambito delle materie di propria competenza. Si stabilisce inoltre che la Giunta approvi, di norma ogni biennio, il documento di monitoraggio del PRIIMT, elaborato in attuazione delle misure previste nel piano di monitoraggio valutato in sede di procedura di VAS. Infine, qualora il documento di monitoraggio evidenziasse scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni del PRIIMT, sia in termini di quadro conoscitivo, sia in termini di stato di avanzamento delle opere programmate, la Giunta regionale può approvare una variante al Piano ai sensi del comma 7 dell'articolo 29 ter, il quale prevede la sottoposizione delle varianti al PRIIMT alla procedura di VAS. La variante assunta dalla Giunta, in ogni caso, non determina una nuova decorrenza del termine decennale di validità del PRIIMT.
- **Art. 11 (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)** In adempimento agli

impegni assunti con il Governo a seguito di alcuni rilievi sollevati in sede di esame delle relative disposizioni regionali, a completamento delle modifiche alla disciplina urbanistica già oggetto dell'articolo 3, si prevede che i divieti e le limitazioni individuate all'interno dell'art. 15 della l.r.13/2014 cessino di trovare applicazione a partire dal momento in cui i Comuni provvedano all'adozione del PUC o del PSI.

- **Articolo 12. (Modifica alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione)** L'articolo in questione ha l'obiettivo di armonizzare la disciplina regionale in considerazione dell'abrogazione della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 ad opera dell'articolo 17 del DDL in questione, provvedendo ad introdurre, all'interno della l.r. 20/2014, il nuovo articolo 13 bis il cui contenuto sostanziale era già oggetto dell'art. 86 della richiamata l.r. 15/2002 in materia di contabilità regionale. La disposizione viene inserita all'interno della l.r. 20/2014 considerata l'omogeneità della materia trattata, previa modifica della rubrica e del termine entro il quale le società a partecipazione regionale presentano alla Giunta la relazione previsionale sul programma di attività e sull'andamento delle variabili economiche (31 gennaio di ciascun anno) al fine di renderlo coerente con le tempistiche di approvazione della NADEFER (Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale)
- **Articolo 13. (Modifica all'art. 1 della legge regionale 29 luglio 2020 n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022))** L'articolo 13 specifica le procedure seguite dalla Giunta regionale per la liquidazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive a carico di Regione Liguria *che avviene previo prelevamento con proprio atto, all'apposito fondo contenzioso.*

In adempimento agli impegni assunti con il Governo, a seguito di alcuni rilievi sollevati in sede di esame delle relative disposizioni regionali, viene precisato il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsto dall'articolo 11 della l.r. 25/2020. Quest'ultimo, in osservanza di quanto disposto dal nuovo comma 4 dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, individua la Giunta regionale quale organo che deve provvedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Con la modifica si precisa che la Giunta regionale provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 73 del d.lgs. 118/2011, previo prelevamento con proprio atto, da apposito Fondo contenzioso

- **Articolo 14. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento).**

In ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si procede ad una riformulazione dell'art. 23 comma 8 della l.r.7/2022

Al fine di renderlo maggiormente coerente con la disciplina legata al prelievo venatorio disciplinata nel piano nazionale di sorveglianza della peste suina africana (PSA). A tal fine si sostituisce il riferimento alla caccia al cinghiale in braccata con il rinvio alle forme nel piano nazionale di sorveglianza della PSA

- **Articolo 15. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 2022, n. 10 (Adempimenti per i soggetti beneficiari di contributi a carico del bilancio regionale e disposizioni di carattere finanziario))** In adempimento agli impegni assunti con il Governo, a seguito di alcuni rilievi sollevati in sede di esame delle relative disposizioni regionali, l'art. 15 del DDL modifica il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2022 specificando espressamente che la sottoscrizione da parte della FI.L.S.E. S.p.A. di azioni di Porto Antico di Genova s.p.a. avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

- **Articolo 16. (Disposizione transitoria)** reca una norma transitoria in base alla quale le modifiche in materia di P.R.I.S.(Programmi regionali di intervento strategico) di cui all'articolo 5 - *Approvazione del P.R.I.S.* - trovano applicazione anche ai procedimenti di definizione dei P.R.I.S. già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso l'individuazione delle misure di tutela e la quantificazione degli indennizzi da parte del Comitato tecnico di coordinamento.

Emendamenti pervenuti in data 09/12/2022 prot. 2022-1441506

Si riporta di seguito la sintesi degli emendamenti riguardanti gli Enti Locali

- Emendamento n. 1 si ineriscono i seguenti articoli:
Articolo 1 bis (Valorizzazione e promozione delle attività di ANCI Liguria a supporto **del Sistema delle Autonomie Locali**) Viene riconosciuto e valorizzato il ruolo di Anci Liguria a tutela degli interessi generali delle Autonomie locali A tal fine la Regione può stipulare con ANCI Liguria specifiche convenzioni in diversi settori e materie atte a favorire attività di supporto e cooperazione con gli enti locali liguri e la Regione per il perseguimento di obiettivi comuni di rilevante interesse.
- Emendamento n. 2 si inserisce il seguente articolo:
Articolo 3 bis (Modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13) reca la disciplina relativa ad alcune modalità per il recupero di spazi di servizio alla balneazione. In particolare, si prevede che i comuni possano consentire, anche per periodi limitati di tempo, l'utilizzazione di scogliere artificiali e di altre opere di difesa costiera per attività connesse alla balneazione previa obbligatoria verifica di sicurezza.
- Emendamento n. 3 si inseriscono i seguenti articoli
Articolo 4 bis (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)) si introduce la possibilità di concedere contributi per sostenere le spese di costituzione ed avvio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e delle diverse configurazioni di cui al d.lgs. 199/2021 costituite da diversi soggetti (Enti pubblici, cittadini, imprese). I contributi potranno essere concessi, nelle forme che saranno definite dalla Giunta regionale, attraverso manifestazioni di interesse richieste da IRE SpA.
- Emendamento n. 4 si inseriscono i seguenti articoli
Articolo 5 bis (Disposizioni in materia di manutenzione ordinaria degli alvei)
Nei casi di interventi di manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle sponde effettuati dai Comuni Si prevede quindi che, per gli interventi di manutenzione ordinaria caratterizzati da semplicità esecutiva, le cui modalità di realizzazione non comportano effetti negativi o possibili danni agli alvei, sia possibile rilasciare, in qualsiasi momento dell'anno, un'unica autorizzazione valida su più bacini o anche su tutto il territorio comunale, per una durata pluriennale, per un massimo di 5 anni.
Articolo 5 ter (Attuazione Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria) Il presente articolo autorizza la spesa di un milione di euro, a valere sul Bilancio regionale 2023/2025, per l'attuazione dell'Accordo di Programma tra Regione Liguria e Ministero della Transizione Ecologica. L'intervento si rende necessario in quanto il cofinanziamento regionale è condizione necessaria per il trasferimento, da parte del Ministero, del finanziamento pari a 29 milioni di euro.
Articolo 5 quater (Ulteriori disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani) Il presente articolo è finalizzato a garantire il completamento del processo di affidamento dei servizi territoriali di gestione dei rifiuti da parte degli Enti competenti per l'individuazione del soggetto gestore; si prevede, che gli enti competenti debbano provvedere al completamento della relativa procedura entro il 30/6/2023.

Articolo 5 quinquies (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)) le modifiche sono concernenti la procedura approvazione da parte della Regione dei piani ambientali; si propone di trasferire ai Comuni la competenza nell'espressione del parere limitatamente agli interventi edilizi di modesta o trascurabile rilevanza rispetto all'assetto geologico e geomorfologico, comprendenti quelli fino alla ristrutturazione edilizia.

Articolo 5 sexies (Modifica articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018)) In un'ottica semplificatoria, la verifica di assoggettabilità a VIA è individuata, quale fase endoprocedimentale nell'ambito del procedimento concessorio che, in attesa della pronuncia ambientale, resta sospeso.

Articolo 5 septies (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)) le modifiche consentono di potere procedere al posizionamento di fili, cavi e ogni altra installazione necessaria alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica, senza necessità di titolo concessorio anche nelle ipotesi di posizionamento di cavi all'interno dell'impalcato od in ombra all'attraversamento dei corsi d'acqua, nonché per i tratti in zone adiacenti al corso d'acqua strettamente connesse all'attraversamento in quanto tali interventi non interferiscono in alcun modo con il deflusso delle acque.

- Emendamento n. 5 si inserisce, tra gli altri, il seguente articoli:

Articolo 6 quinquies (Inserimento dell'articolo 54 bis all'interno della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)) disciplinare la possibilità per le farmacie territoriali di utilizzare locali diversi da quelli dedicati all'erogazione dei farmaci, e da questi ultimi disgiunti, per lo svolgimento dei servizi disciplinati dalla legislazione vigente in materia di farmacia dei servizi, individuati all'interno del d.lgs.153/2009.

- Emendamento n. 6 *omissis*

- **Emendamento n. 7 si inserisce il seguente articolo**

Articolo 8 bis (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)) Con il presente articolo si intende ampliare la possibilità di riutilizzo da parte della Regione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose; tramite l'eliminazione del riferimento "ai soli fini sociali" si rende possibile il riutilizzo di questi beni anche per finalità istituzionali proprie degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.

- **Emendamenti n. 8. n. 9 n. 10 *omissis***

- **Emendamento n. 11 si inseriscono i seguenti articolo**

Art. 14 bis (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)) l'obiettivo di valorizzare e promuovere, di concerto con gli enti gestori, i territori delle aree protette e dei siti rete Natura 2000, prevedendo l'individuazione di itinerari e comprensori, denominati "Liguria Preziosa – Dimora naturale", Si prevede quindi che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali di riferimento degli itinerari e comprensori e ne affidi la relativa costituzione e gestione in capo agli Enti gestori.

Articolo 14 quinquies (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane

soppresse e norme di attuazione per la liquidazione)) Il presente articolo sostituisce l'art. 12 della l.r. 7/2011 per aggiornarlo nella normativa statale di riferimento a seguito dell'istituzione, ad opera dell'art. 1, commi 593 e 596, della l. 234/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), del nuovo Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) ove

sono confluiti i precedenti Fondo per la montagna, di cui alla l. 97/1994, ed il Fondo integrativo per i Comuni montani istituito con la l. 228/2012. la Giunta regionale provvede a stabilire i criteri e le modalità di riparto delle risorse assegnate dal Fondo per lo Sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) ed individua i progetti strategici da finanziare con le relative risorse.

- **Emendamento n. 12 si apporta la seguente modifica:**
(Modifica all'articolo 16 del disegno di legge n. 43/138/2022 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)))
Dopo il comma 1 dell'articolo 16 del d.d.l. 43/138/2022 è inserito il seguente:
"1bis. I procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 61 del d.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dalla Regione, che cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono."

Osservazioni

- **Art 1 del DDL (Supporto regionale all'esercizio associato delle funzioni comunali)** al comma 3 si chiede che venga inserita la partecipazione di Anci Liguria alla definizione delle procedure, dei criteri per l'assegnazione e dei requisiti di partecipazione ed alle modalità di concessione ed erogazioni dei contributi.
Si propone quindi di inserire al comma 3 dopo le parole "La Giunta regionale" le parole "previa concertazione con Anci Liguria".
- In relazione agli **articoli 2 del DDL** (recante modifiche della l.r. regolante la protezione della fauna omeoterma ed il prelievo venatorio) e **14 del DDL** (recante modifiche alla l.r. regolante le misure urgenti di contrasto alle Peste Suina Africana) si osserva come, pur comprendendo la necessità di ottemperare agli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale - ai fini di una maggior tutela degli animali e di una armonizzazione con la normativa nazionale - la normativa risulta più complessa, non agevolando la realizzazione di ciò che i Comuni e i cittadini necessitano per risolvere il problema della presenza degli ungulati anche in aree urbane.
- **Art. 10 del DDL** si osserva in relazione al tenore del neo-inserito comma 4 bis all'art. 29 bis della l.r. 33/2013 la necessità - pur comprendendo la natura strategica di opere indispensabili cui consegue la prevalenza del PRIIMT sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali - di una necessaria interlocuzione con i Comuni interessati oltre che una chiara individuazione delle modalità operative di armonizzazione tra i provvedimenti urbanistici in oggetto.

Osservazioni agli emendamenti pervenuti in data 09/12/2022 prot. 2022-1441506

Emendamento 1) inserimento dell'Art. 1 bis (Valorizzazione e promozione delle attività di ANCI Liguria a supporto del sistema delle Autonomie Locali)

Nel considerare con favore il riconoscimento del ruolo di ANCI Liguria si chiede al comma 3 dell'art. 1 bis dopo le parole "fondi nazionali ed europei" vengano aggiunte le parole "e regionali"

Fatte salve le osservazioni sopracitate in considerazione dell'obbligo normativo posto alla base del presente provvedimento di formazione del bilancio, il CAL prende atto del DDL 138 del 16/11/2022 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)" e dei successivi emendamenti pervenuti in data 09/12/2022 prot. 2022-1441506 ed esprime parere positivo.

Procedutosi a votazione palese tramite alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori /tramite comunicazione riscontrabile, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 28
Votanti	N. 28
Voti Favorevoli	N. 28
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità alla votazione proclama all'unanimità parere favorevole al disegno di legge.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N.31

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Pierluigi Vinai)

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Pierangelo Olivieri)

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2022.

Genova 12 dicembre 2022

Il Segretario
Pierluigi Vinai
